

STATUTO

FORMAZIONE - 360 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA ROBERTO
WENNER 40

Numero REA: SA - 490917

Codice fiscale: 06015660654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al N.3511 della Raccolta

STATUTO

"FORMAZIONE - 360 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "

PARTE PRIMA - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente con la denominazione "FORMAZIONE - 360 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

Alla Cooperativa, ai sensi dell'art. 2519, comma II del codice civile, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dallo stesso art. 2519, comma II, del codice civile, determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro 180 (centottanta) giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

ARTICOLO 2 - SEDE

La cooperativa ha sede nel Comune di Salerno.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in

Atto Cecullo



altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ARTICOLO 3 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31 dicembre 2070) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO

4.1. La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 del codice civile avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

4.2 Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli

amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE

5.1. Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa si propone di svolgere le attività educative, ricreative, socio-sanitarie di cui **all'articolo 1, comma 1, punto a) della legge 8 novembre 1991, n. 381**, da conseguirsi principalmente avvalendosi dell'attività dei soci attraverso la realizzazione delle seguenti attività e/o servizi nel campo della formazione professionale, anche mediante piattaforme per la formazione a distanza (FAD), ed in Particolare:

--- fornitura di servizi e consulenza alle imprese nel campo della formazione professionale, delle attività di progettazione, di realizzazione, di organizzazione, di gestione, di realizzazione di seminari;

--- promozione, organizzazione, istituzione e gestione, direttamente o indirettamente, per proprio conto o per conto terzi, di corsi di formazione professionale in genere ed in particolare per le fasce deboli del mercato del lavoro, con particolare riguardo ai disabili, agli extracomunitari ed agli emarginati, allo scopo di diffondere le opportunità di occupazione, anche mediante il ricorso a finanziamenti pubblici, comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali;

--- promozione e realizzazione di iniziative di formazione ed addestramento del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti agli utenti;

--- formazione nel settore sanitario, nonché organizzazione, realizzazione,



gestione, promozione e divulgazione di corsi di formazione nel detto settore ed in quelli affini e complementari;

--- erogazione, organizzazione e controllo delle attività formative continue secondo la normativa recante la riforma degli ordinamenti professionali;

--- erogazione di servizi per l'accreditamento e relativi adempimenti preliminari e consequenziali presso enti pubblici e/o privati con e senza l'ausilio di strumenti informatici;

--- erogazione di servizi di consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro ed altre attività di consulenza in materia di sicurezza;

--- erogazione di servizi in materia di prevenzione incendi, con relativa consulenza antincendio per nuove realizzazioni o adeguamento di strutture esistenti e redazione di pratiche e modulistica per gli iter di ottenimento del certificato di prevenzione incendi;

--- erogazione di servizi nella attuazione di sistemi di gestione in materia di qualità, ambiente e sicurezza.

La società opera altresì nell'ambito dell'istruzione mediante:

--- il tutoraggio, la realizzazione e la gestione di corsi, l'attività di studio e la divulgazione del sapere mediante pubblicazioni;

--- sostegno alla riqualificazione e sviluppo sociale delle fasce di popolazione svantaggiate mediante la istruzione di persone di ogni età, la rialfabetizzazione di persone che sono uscite dalla formazione pubblica o privata senza sufficienti cognizioni, il riaggiornamento e la formazione avanzata di coloro che non trovano occupazione per dequalificazione ed ognialtra azione nel campo della coscienza dei

diritti civili e politici degli individui e delle loro formazioni sociali e familiari;

--- gestione di strutture scolastiche private e/o paritarie, di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido;

--- predisposizione e/o diffusione di pubblicazioni scientifiche, estratti, studi, ricerche e di ogni altro materiale informativo e didattico, anche attraverso la costituzione di appositi comitati, atto a promuovere e divulgare le materie scientifiche e umanistiche e quant'altro trattato;

--- gestione di corsi di lingue estere con relativo rilascio di certificazione, anche mediante l'utilizzo di piattaforme per la formazione a distanza (FAD), anche attraverso protocolli d'intesa con enti, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere.

Oltre l'attività di servizi nel campo della formazione professionale, la cooperativa potrà svolgere :

a) - gestione di strutture di accoglienza per persone anziane, autosufficienti e non, anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico;

b) - gestione di servizi sociali ed educativi rivolti a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani;

c) - gestione di servizi di assistenza domiciliare, residenziale e non, a favore delle persone svantaggiate ed in particolare: gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di assistenza domiciliare sociale; tutoraggio educativo; assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

Autore Ceallig



prossimità; gestione, anche in regime di accreditamento istituzionale di servizi di cure domiciliari anche per pazienti terminali; assistenza socio-assistenziale; assistenza domiciliare integrata (ADI); assistenza domiciliare ospedaliera (ADO); assistenza domiciliare psicologica;

d) telesoccorso e teleassistenza; telefonia sociale, distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio; servizio di assistenza sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretto a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale altissimo;

e) - gestione di servizi di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa e psicologica in regime ambulatoriale a favore di persone anziane, disabili, con patologie croniche o terminali, con patologie psichiatriche o con disabilità temporanea o permanente;

f) - prestazione di servizi di accompagnamento di pazienti ed ospiti all'interno di presidi ospedalieri o strutture sanitarie (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.) e socio sanitarie (RSA, Residenze Protette etc.) in genere, anche con ausili per la mobilitazione adeguati;

g) - gestione di mense in scuole, case di riposo, ospedali, fondazioni e altri enti pubblici e privati con finalità sociali;

h) - gestione di strutture e immobili confiscati alla criminalità e alle mafie;

i) - gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale;

j) - gestione di asili nido e baby parking.

k) L'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; agli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trattamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli

alcolisti; ai minori; ai minori in età lavorativa in
situazione di difficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternative; alle
persone in situazioni di difficoltà familiare e relazionale di qualunque genere e
natura; donne in difficoltà e/o vittime di violenza e violenza familiare
o soggette alla tratta, alle persone affette e sofferenti di invalidità psichica, fisica
e sociale di qualsivoglia tipo ed entità; alle persone svantaggiate appartenenti alle
aree della devianza e della emarginazione lett. A) e b), della legge 13 giugno 2006,
n.118;

l) La realizzazione, per ciascun soggetto svantaggiato, di un progetto individualizzato
che prevede fasi; obiettivi per ciascuna fase; contenuti; tempi; attività; persone
coinvolte; partecipazione della famiglia e di altre persone;

m) La partecipazione dei familiari e dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati ad attività ed iniziative del settore ad incontri periodici di informazione
sulle problematiche suddette, ad interventi mirati all'insegnamento di competenze e di
abilità per la gestione delle difficoltà

e la soluzione di problemi, ad incontri periodici di sostegno psicosociale, ad
organizzazione di gruppi di auto e di mutuo aiuto;

n) La formazione dei genitori e dei familiari finalizzata alla valorizzazione delle loro
potenzialità;

o) L'elaborazione di programmi specifici che favoriscano la partecipazione e la
responsabilizzazione delle famiglie nel lavoro di organizzazione e di gestione delle
attività e delle iniziative;

p) L'organizzazione e la realizzazione di attività socio-terapiche (feste



organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio (pittura, scultura, disegno, restauro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e pratiche), di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria;

q) L'attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, di svantaggio e di emarginazione;

s) L'attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

t) La realizzazione di attività e di iniziative nel campo assistenziale, sanitario, culturale, educativo, formativo, lavorativo, sportivo e del tempo libero;

v) La pubblicazione di materiali informativi e formativi, utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali;

y) La gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per l'integrazione dei soggetti svantaggiati;

z) L'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o gruppi culturalmente svantaggiati;

aa) La realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative che possono promuovere la "formazione della persona", privilegiando quelle che possano favorire maggiormente la partecipazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque rispondano ai bisogni della comunità.

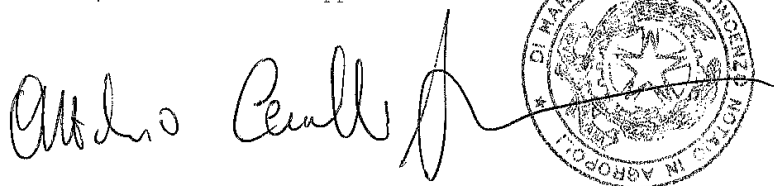
Per il raggiungimento dei suoi scopi la cooperativa può: organizzare attività didattiche

e di ricerca, seminari incontri e convegni, anche mediante strumenti elettronici a distanza;

Attività riconducibili alla lettera B) dell'art.1 della legge n. 381/91:

- svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quali a titolo di esempio indicativo ma non tassativo:

a) La prestazione di servizi per l'attività di intermediazione immobiliare; la consulenza e l'assistenza alla clientela per l'attività di mediazione immobiliare; indagini di mercato, analisi, programmazioni, marketing e sviluppo del mercato immobiliare ed in particolare delle attività svolte dalle imprese che operano nel settore immobiliare in genere; la pubblicità dell'attività finalizzata alla mediazione immobiliare anche attraverso la realizzazione e la gestione di siti internet e la creazione di reti vendita con predisposizione di spazi pubblicitari crm e banche dati; formazione tecnico pratica propedeutica alle attività della professione del mediatore immobiliare; realizzazione di corsi di aggiornamento attinenti alle attività che rientrano nell'oggetto sociale; elaborazione dei dati connessi; attività di accertamento, determinazione, aggiornamento, integrazione, inventario e valorizzazione, ivi compresi in quest'ultima, l'arredamento e/o l'home staging di qualsiasi tipo di immobile; la promozione degli immobili con fotografie, planimetrie su riviste e siti internet specializzati, marketing urbano, banca dati informatica locale, nazionale ed internazionale per venditori ed acquirenti nonché ogni altra attività complementare, accessoria e similare attinente le operazioni di mediazione immobiliare con possibilità di fornire, distribuire e rappresentare i servizi offerti.



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Antonio Ceccato'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a five-pointed star in the center. The text around the star includes 'DI MARINO SONIA DI VINCENZO' at the top and 'OFFERTA' on the right. The bottom part of the stamp is partially obscured by the signature.

dalla società

b) creare reti commerciali per la distribuzione dei medesimi, creare e organizzare meeting, mostre, convegni, manifestazioni ed eventi in genere finalizzati alla divulgazione e allo sviluppo dei servizi di cui sopra e costituite, registrare ed utilizzare propri marchi per distinguere i medesimi servizi con tassativa esclusione di ogni altra attività che, ai sensi di legge, sia riservata o incompatibile con l'intermediazione immobiliare

c) Lavori di pulizia in genere, ivi comprese pulizie nelle mense, nei condomini e nelle abitazioni private, negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi e depositi autofilotranviari, di spazzatura e lavaggio di strada e aree adibite a fiere e mercati, nonché di aree aereoportuali e ferrovie, di manutenzione interna ed esterna di edifici, di disinfestazione e derattizzazione;

d) L'attività di gestione di corsi di formazione, di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste dal presente statuto;

e) La gestione di corsi di formazione professionale estetista, parrucchiere, e servizi alla persona in genere;

f) La gestione di biblioteche e dell'attività di sportello

- commercio anche on line di articoli non alimentari per le festività e servizi di organizzazione di eventi, congressi, cerimonie, wedding planner e tutte le attività connesse alla realizzazione di un evento o una festività;

- commercio anche on line di articoli di prodotti alimentari e non alimentari quali casalinghi, arredi, articoli di merceria, prodotti per ufficio, articoli da regalo e

quant'altro commercializzabile in ipermercati e supermercati;

- realizzazione di materiale grafico, editoriale e pubblicitario in generale;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di telemarketing ed indagine di mercato e marketing pubblicitario, gestione di portali web;
- attività di segreteria, reception, call center e gestioni amministrative;
- acquistare e vendere, all'ingrosso, al dettaglio e in altre forme, automezzi, autocarri, motoveicoli di qualsiasi genere, macchine operatrici e attrezzature da lavoro, imbarcazioni, autovetture, macchine ed attrezzature agricole;
- servizi di assistenza e di vendita e fornitura di materiale informatico e di telefonia;
- progettare, realizzare, condurre ed effettuare la manutenzione di: impianti elettrici interni ed esterni di alta, media e bassa tensione; impianti di illuminazione elettrica votiva; cabine di trasformazione; quadri di distribuzione; quadri di comando e controllo; impianti di illuminazione pubblica e di aree sportive; impianti telefonici e radiotelefonici; impianti elettronici in genere; antenne e ponti radio; impianti antincendio, antintrusione e di sicurezza; impianti audiovisivi e cabine elettriche di alimentazione e di riserva aeroportuali; impianti meccanici, termici, di ventilazione, riscaldamento e condizionamento, pneumatici e di sicurezza; impianti di realizzazione di linee aeree di contatto per filovie, tramvie e ferrovie;
- lavori e servizi di manutenzione di opere edili in genere, tra cui lavori di costruzioni edilizie in muratura o in cemento armato, lavori di completamento e rifinitura di edifici, lavori di bonifica, opere stradali, fluviali, canali, ponti, acquedotti, gasdotti, fognature, impianti di irrigazione, opere inerenti a scavi e movimenti di terra, lavori di difesa e sistemazione idraulica, sistemazione

Aut. Ceyll



e sbancamento terreni, la realizzazione e la manutenzione di edifici civili, industriali, monumentali, completi di impianti e di opere

connesse e accessorie; il restauro di fabbricati artistici e opere d'arte;

- Servizi di noleggio senza conducente in genere compreso quello di biciclette, moto, scooter, auto o furgoni.

- Attività di ricerca studio ed analisi, di formazione, di divulgazione e di comunicazione, di assistenza tecnico-consulenziale nei settori: dell'energia, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione, dell'ambiente, dello sviluppo imprenditoriale, del marketing e della governance territoriale, dell'internazionalizzazione, dell'economia e gestione aziendale, del project management, della programmazione comunitaria, attività di studio e di ricerca di base ed applicata nei settori tecnico-scientifici e nel settore delle scienze economico-sociali

- Consulenza per certificazioni ambientali, ricerca sistemi di sviluppo ecosostenibili, analisi ambientali, indagini strumentali e studi d'impatto, contabilità e bilancio ambientale, implementazione di sistemi di gestione ambientale, studi sui cicli di vita dei prodotti (lca), assistenza per rilascio di autorizzazioni, consulenza ambientale ed energetica, audit ambientali, tecnologici ed energetici, piani energetici, progettazione ed analisi per l'uso di fonti rinnovabili, zonizzazione acustica, consulenza normativa, pratiche per accreditamento anche formativo, perizie giurate.

- Ricerca sistemi integrati di gestione della sicurezza, valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro ai sensi dell'art.4 del d.lgs 81/08; rischio

industriale; consulenza e informazione specifica sulla normativa vigente e sulle nuove leggi, assunzione diretta della responsabilità' di coordinatore della sicurezza e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d. lgs 81/08)

- Progettazione degli interventi di miglioramento delle situazioni esistenti (attività' lavorative, materiali, macchine, impianti e attrezzature, dispositivi di protezione individuale e collettivi, locali e ambienti di lavoro, ergonomia, sistema di gestione aziendale della sicurezza, ecc.)

- Elaborazione piani di emergenza ed evacuazione degli insediamenti; elaborazione piani di sicurezza e di coordinamento per il committente e/o il progettista exd. lgs. n. 81/08

- Analisi strumentali dei rischi presenti nell''ambiente di lavoro (rilevazioni fonometriche e fotometriche, microclima, monitoraggi ambientali di inquinanti atmosferici chimici, fisici e biologici, termografie, vibrazioni ed elettromagnetismo)

- Organizzazione corsi di formazione ed informazione per tutte le risorse umane, formazione dei responsabili aziendali mediante affiancamento periodico, corsi di formazione per datori di lavoro, rls, rspp, didattica in genere.

- Elaborazione piani antincendio; indagini strumentali; sorveglianza sanitaria, analisi dei bisogni formativi, sviluppo di progettazioni di interventi formativi, erogazione di docenza attraverso l'intervento di consulenti esperti

nella materia trattata e nel campo della formazione, monitoraggio e valutazione della qualità degli interventi formativi, corsi di informatica, patente europea e per certificazioni attuali e future, sviluppo degli interventi

formativi con procedure consolidate del sistema qualità.

- Analisi di fattibilità, valutazioni tecnico-economiche, studi d'impatto ambientale



progettazione, direzione tecnica e collaudi, piani di sicurezza e coordinamento, piani urbanistici, corsi di formazione tecnica e seminari di approfondimento.

- Servizi di consulenza fiscale, contabile, tributaria, legale, e del lavoro.

E' escluso lo svolgimento di ogni attività per la quale la legge prescrive l'iscrizione ad Albi professionali, ovvero di attività ricadenti in ambiti riservati per legge.

e) L'attività di promozione e gestione dell'artigianato nelle diverse forme;

f) Lavori di giardinaggio in genere con sfalcio erba, manutenzione e trattamento di terreni erbosi;

g) La gestione, la manutenzione, la pulizia e la custodia di parcheggi per autoveicoli su aree pubbliche e private, giardini, prati ed aree verdi di pubblica utilità;

h) Progettazione, gestione di servizi integrati di consulenza di gestione immobiliare;

i) Gestione condominiale, riscossione canoni di locazione, gestione amministrativa e contrattuale;

j) Assumere lavori di trasporto e facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, carico e scarico manuale e meccanico con uso di elevatori di proprietà e/o in comodato

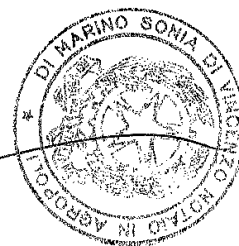
e/o in locazione;

k) Servizi di portierato, guardiania e di vigilanza non armata;

l) Assistenza nelle pratiche di finanziamento e/o di contributi comunitari, statali, regionali e provinciali, di qualsiasi ordine e grado, intermediazione finanziaria in genere,;

m) L'erogazione dei servizi di assistenza alla persona;

- n) L'erogazione e la gestione di servizi di preparazione e di somministrazione di alimenti e di bevande, compresa la consegna domiciliare;
- o) La gestione di mense, di ristoranti, di punti di ristoro e di bar;
- p) L'erogazione dei servizi di custodia e di trasporto dei beni culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli stessi;
- q) L'erogazione del servizio di trasporto di persone e di cose sia in conto proprio che per conto di terzi, nonché attività di noleggio di mezzi di trasporto e gestione di tutti i servizi connessi ai trasporti;
- r) L'erogazione dei servizi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;
- s) Le attività agricole ed artigianali;
- t) L'attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agroalimentari;
- u) L'allevamento di animali;
- v) L'erogazione e la gestione del servizio di facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, comprese tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie e, in particolare, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento, il disaccatastamento, la pressatura, l'imballaggio, la pulizia dei magazzini e dei piazzali, il deposito colli e bagagli, la presa e consegna, i recapiti in loco, la cernita e la selezione;
- w) Lavori di costruzione in genere e in particolare preparazione dei cantieri, lavori edili e di genio civile, installazione di servizi in fabbricati, lavoro di completamento degli edifici ed noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o demolizione; consulenza in materia di risparmio energetico; consulenza in sicurezza dei cantieri in base alla normativa vigente; consulenza



assicurativa;

x) La gestione di punti vendita e di negozi di generi alimentari, di bevande alcoliche, di gadgets, di oggetti ricordo, di oggetti sacri, di giochi, di prodotti editoriali e di stampe, di prodotti artigianali ed etnici, di detersivi, di casalinghi e di generi vari;

y) Attività di servizi alle imprese in genere ed in particolare:

- elaborazione di dati ai fini fiscali, previdenziali, legali elaborazioni paghe, elaborazioni dati ai fini ingegneristici, per conto terzi, servizi di data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione ed archiviazione ottica di documenti, ad attività di Caf e Patronati;
 - studi di mercato e sondaggi di opinione;
 - pubbliche relazioni ed agenzia di informazioni commerciali;
 - servizi di collaudo ed analisi tecniche;
 - servizi di pubblicità, promozioni pubblicitarie in genere e agenzie di concessione spazi pubblicitari;
 - servizi di ricerca , di selezione , di aggiornamento, di qualificazione e/o di riqualificazione del personale riferito alle attività previste dal presente Statuto;
- k) lavori di metallurgia, fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo di ogni genere ed in particolare lavori di carpenteria metallica.

Restano tassativamente escluse quelle attività che la legge riserva ad iscritti in appositi albi professionali o sottopone a normative di settore.

5.2. La società può chiedere il contributo ed il concorso di enti, persone fisiche e giuridiche, nonché accedere, se in possesso dei necessari requisiti, ai contributi, agli

incentivi ed ai benefici previsti da leggi regionali, nazionali ed europee, vigenti e future.

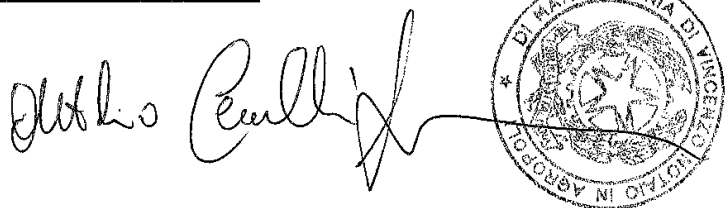
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, la società potrà, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro ed in via esemplificativa: compiere operazioni mobiliari, immobiliari, ipotecarie e commerciali; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, sotto il profilo passivo, con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; partecipare ai consorzi di cooperative; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società ad imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge del 31 gennaio 1992 n. 52 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Potrà inoltre raccogliere prestiti da soci esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della normativa vigente.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi.

5.3. E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività dalla legge qualificata come "attività finanziaria" e, se non nei casi e nella piena osservanza di quanto previsto dalla legge, di tutte le attività riservate a particolari persone fisiche o giuridiche.

PORTE SECONDA - SOCI



The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Dott. C. Cullini'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text 'COOPERATIVA SOCIALE' around it. The outer ring of the stamp contains the text 'DI MARINO SONIA DI VINCENZO' at the top and 'AGROFOT' at the bottom.

ARTICOLO 6 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art. 2519 c.c. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione (art.2522 c.c.).

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa, nonché le persone giuridiche e gli enti, con o senza capacità giuridica, che abbiano scopo affine o analogo a quello della cooperativa. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa. E', inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, se soggetto diverso

da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;

b) precisazione della effettiva attività di lavoro;

c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;

d) versamento del sovrapprezzo;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 12.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla



comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 9 - ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio e la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è, inoltre, tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e, pertanto, ad effettuare le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto della normativa in materia vigente al tempo.

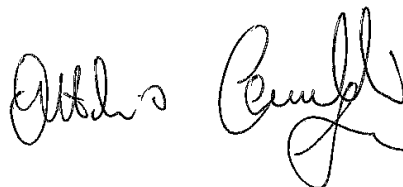
ARTICOLO 12 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i



requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

ARTICOLO 13 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

PARTE TERZA - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 14 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla società a responsabilità limitata; quest'ultima in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a

mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 1° ottobre.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta

Aut. o Amm.



interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio; negli altri casi previsti dalla legge.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 16 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare un rappresentante comune.

Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 17 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio

medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 quinquies e sexies c.c., l'organo di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ARTICOLO 18 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE

E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PARTI QUARTA -TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI

Il trattamento economico dei soci cooperatori è determinato da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di distinto rapporto di lavoro subordinato, il regolamento interno richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il



Handwritten signature: Aldo Cerulli

trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci cooperatori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

PARTE QUINTA - PATRIMONIO E MUTUALITA'

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b) dai proventi derivanti dall'emissione di strumenti finanziari non imputabili al capitale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo;
- e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 21 - PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 22 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

ARTICOLO 23 - BILANCIO

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del



Aut. L. Cerulli

bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ARTICOLO 24 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Per decisione dei soci si può deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 25 - RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità dei criteri stabiliti dall'apposito

regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare:

- a) le ore di lavoro prestate da ciascun socio nell'anno;
- b) le mansioni e la qualifica di ciascun socio lavoratore.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

ARTICOLO 26 - STRUMENTI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 2526 ultimo comma c.c., la cooperativa - alla quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano le normative sulle società a responsabilità limitata - può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the legal representative of the cooperative.

PARTE SESTA - ASSEMBLEA E DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 27 - MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.2479 bis c.c.

ARTICOLO 28 - CONVOCAZIONE

28.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo. Il luogo di convocazione può essere anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

28.2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che va fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci), tale comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso di comunicazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

28.3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

28.4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, quest'ultimo se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, quest'ultimo se nominato, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.



Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

ARTICOLO 29 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta; in seconda, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta. Per le sole delibere di cui ai n.ri 4 (modificazioni dello statuto) e 6 (decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) del precedente art.27, l'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Sono salve le norme che prevedono maggioranze più elevate.

ARTICOLO 30 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti

finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, del presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ARTICOLO 31 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche, dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.



PARTE SETTIMA - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 32 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Antonio Ceccoli".

E' ammessa la rieleggibilità.

ARTICOLO 33 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

ARTICOLO 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso

dell'esercizio vale il disposto dell'art.2386 c.c.

ARTICOLO 35 - POTERI DI GESTIONE

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Il consiglio di amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 36 - DELEGHE

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.



ARTICOLO 37 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati e agli altri Amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

ARTICOLO 38 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

PARTE OTTAVA - CONTROLLO

ARTICOLO 39 - CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

Tali poteri non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ARTICOLO 40 - ORGANI

La cooperativa può nominare l'organo di controllo e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

ARTICOLO 41 - FUNZIONI

L'organo di controllo, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto e funzionante ai sensi e nel numero minimo di legge. I componenti devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c. Nel caso di composizione collegiale, il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. All'organo di controllo spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione. L'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al Tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ARTICOLO 42 - CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore legale, l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori iscritti nell'apposito Registro. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore legale iscritto presso l'apposito Registro istituito, nominato e funzionante a norma di legge.

PARTI NONA - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43 - SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o

accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

ARTICOLO 44 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del codice civile.

PARTE DECIMA - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 45 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.